



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** il comma 2 dell'art. 67 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali previste nell'allegato B del citato decreto legge, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate;

**VISTO** il comma 5 dell'articolo 67 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che sostituisce il comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento;

**VISTO** l'allegato B del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

**VISTO** l'articolo 7-bis del decreto - legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, ed in particolare il comma 1-bis, aggiunto dall'articolo 7-ter, comma 15, del decreto - legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'emanazione, entro il 30 giugno 2009, di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per individuare, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica;

**VISTA** la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)", ed in particolare l'articolo 2, comma 32, in base al quale, a decorrere dall'anno 2009, il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta";

**TENUTO CONTO** che è necessario accertare l'esistenza sia delle risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, nonché delle altre risorse di cui di cui al comma 15 dell'art. 7 ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5;

**SU PROPOSTA** del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. L'accertamento delle risorse di cui all'art. 7 - ter, comma 15, del decreto - legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile

2009, n. 33, è effettuato da ciascuna amministrazione che trasmette apposita relazione tecnica, certificata dal Collegio sindacale o dall'Ufficio centrale di bilancio, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. La relazione tecnica fornisce dimostrazione della neutralità finanziaria delle risorse previste dal predetto articolo 7 - ter, con riferimento ai seguenti elementi:

- risultanze finanziarie conseguenti ad una simulazione applicativa delle disposizioni previste nell'allegato B di cui all'art. 67, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- eventuali maggiori entrate proprie rispetto a quelle verificatesi nel triennio 2005-2007 conseguite a seguito di attività aggiuntive a quelle previste istituzionalmente;
- eventuali altre risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale ai fini dei saldi di finanza pubblica.


## Articolo 2

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono verificate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in presenza degli elementi dimostrativi della effettiva neutralità finanziaria ai fini dei saldi di finanza pubblica, ferma restando l'applicazione del comma 5 dell'art. 67 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. L'entità delle risorse attribuibile a ciascuna amministrazione è comunicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alle amministrazioni e agli enti interessati e al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai fini dell'utilizzazione per la contrattazione integrativa in correlazione con l'impegno e con le maggiori prestazioni lavorative, ed in ragione dei criteri di valutazione di apporto individuale e collettivo definiti in sede di contrattazione nazionale.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **2 LUG. 2009**

  
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze